

Sentenza n. 190/2014 pubbl. il 05/02/2014

RG n. 8252/2012

Repert. n. 464/2014 del 06/02/2014

N. R.G. 8252/2012



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8252/2012

tra

A [REDACTED] SNC [REDACTED]

M [REDACTED] Z [REDACTED]

S [REDACTED] Z [REDACTED]

ATTORE/I

e

B [REDACTED] C [REDACTED], [REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi **5 febbraio 2014** ad ore **9.00** innanzi al dott. Matteo Marini, sono comparsi:

Per A [REDACTED], per M [REDACTED] Z [REDACTED] e per

S [REDACTED] Z [REDACTED] l'avv. M [REDACTED] L [REDACTED] la quale deduce come da

foglio che si allega al presente verbale e precisa le conclusioni come da note con-

clusive; per B [REDACTED] C [REDACTED]

l'avv. M [REDACTED] F [REDACTED] la quale contesta dedotto da controparte e pre-

visa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c..

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies*

c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Matteo Marini



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 8252/2012 RG
Dott. Matteo Marini prossima udienza 05.02.2014 H.9.00

Avv. Maria Luigia Marceddu
Via N. Copernico n. 18
42124 - REGGIO EMILIA
telefono e Fax 0522 511740

promossa da

- A [redacted] Z [redacted] M [redacted], e S [redacted]
Z [redacted] - Avv. M. L. [redacted]

OLGALU

contro

- B [redacted] C [redacted] SPA [redacted]
[redacted]
- Avv. M. F. [redacted]

**DEDUZIONI A VERBALE PER L'UDIENZA DEL 5.02.2014 PER GLI
OPPONENTI**

La difesa degli opposenti, VISTE le note conclusive depositate, insiste per l'accoglimento delle proprie domande ed il rigetto di quelle avversarie in quanto infondate e smentite dalla Giurisprudenza.

Si contesta in primo luogo che la controparte abbia fornito la prova della sussistenza di un credito liquido ed esigibile, in quanto il presunto credito è frutto dell'applicazione di interessi e commissioni non dovute (quale ad es. la commissione di massimo scoperto che deve ritenersi pacificamente nulla, e per giurisprudenza costante la riduzione del credito ingiunto comporta la revoca del decreto ingiuntivo cfr Cass 15206/2005-Cass 10220/2002) : il che esclude a priori che sia configurabile una responsabilità degli opposenti ai sensi dell'art 96.c.p.c. (cfr Trib.Piacenza 309/2011).

Si contesta poi che la sottoscrizione per convalida della firma possa essere equiparata alla sottoscrizione per accettazione del contratto per i motivi che seguono:

- è la stessa B [redacted] che esclude che la predetta sottoscrizione possa avere la valenza di un'accettazione contrattuale (v.pag.4 note conclusive avversarie).

In senso contrario si violerebbe il significato del contratto, interferendo così sul contenuto negoziale dello stesso, andando ad agire in un ambito ove la volontà delle parti è sovrana ;

- la sottoscrizione per convalida delle firme ha una mera valenza organizzativa ed è prevista ai fini di una corretta procedura di erogazione del credito (ed è pertanto esclusa l'operatività dell'art 2210 c.c.) ;

- vi è infatti una netta distinzione fra la fase propositiva e quella deliberativa (e ciò vale sia per i contratti di fido che per quelli di conto corrente : si consideri infatti che con la conclusione del contratto la banca consegna il carnet di assegni al cliente, per tale motivo deve riservarsi un arco di tempo per verificare le caratteristiche del cliente , se ad es. ha dei protesti in corso).

In altri termini, non è concepibile che il contratto si concluda nel momento in cui il dipendente raccoglie la sottoscrizione del cliente sulla richiesta fido o sulla proposta del conto corrente , e ciò in quanto la banca -prima di concludere il contratto -deve fare ulteriori verifiche sul cliente anche al fine di adempiere in ordine agli obblighi di anticiclaggio .





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini, all'udienza del 5 febbraio 2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **8252/2012** promossa da:

A [redacted] **SNC** [redacted] (C.F. [redacted]), **M** [redacted]
Z [redacted] (C.F. [redacted]) **S** [redacted] **Z** [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. **M** [redacted] **L** [redacted] ed elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. **M** [redacted] **M** [redacted] **L** [redacted]

- parte attrice/opponente -

contro

B [redacted] **SPA**, [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. **M** [redacted] **M** [redacted] **F** [redacted] ed elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. **M** [redacted] **M** [redacted] **F** [redacted]

- parte convenuta/opposta -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni A [redacted] **SNC** [redacted]: "nel merito, in via principale dichiarare nullo e privo di effetti o, comunque, inefficace l'opposto decreto ingiuntivo revocandolo di conseguenza per tutti i motivi esposti in narrativa e, in via riconvenzionale, A) Accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento o l'inesistenza o l'inefficacia o l'invalidità di tutte le condizioni economiche (ivi compresi tassi di interesse, le clausole anatocistiche, le c.m.s., le valute, le commissioni, le spese, gli oneri a qualsivoglia titolo) applicati nel tempo nei rapporti intercorsi tra la banca il debitore principale in quanto risultano violati gli obblighi di forma scritta ad substantiam di cui agli articoli 117 TUB, 1283, 1284, 1326, 1325,



1346, 2702 e 2704 c.c.; per il collegamento negoziale fra le pattuizioni nulle; per violazione dell'articolo 1344 c.c. e dell'articolo 1343 c.c. e conseguentemente condannare la banca, in persona del rappresentante pro tempore alla di calcolo del dare/avere tra le parti e ad portare le dovute annotazioni in credito sui conti correnti ancora aperti al nome della debitrice principale e/o comunque alla restituzione in favore della debitrice principale, ai sensi dell'articolo 2033, di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse nel tempo dalla banca nella misura che verrà determinata in corso di causa; il dettaglio dei rapporti delle condizioni economiche oggetto del presente contenzioso specificato negli estratti conto prodotti dalla banca; B) accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento o l'inesistenza o l'inefficacia o le invalidità delle pattuizioni relative agli interessi anatocistici applicati nel tempo nei rapporti intercorsi fra la B. [redacted] il debitore principale, con particolare riferimento a quelli indicati al precedente punto A per violazione degli articoli 117 TUB 1326, 1283, 1284, 1325 e 1418 c.c. e conseguentemente condannare la banca al ricalcolo del dare/avere tra le parti e ad apportare le dovute annotazioni in accredito sui conti correnti ancora aperti a nome della debitrice principale e/o comunque alla restituzione in favore della debitrice principale ai sensi dell'articolo 2043 di tutto quanto indebitamente percepito dalla banca e/o di tutti pagamenti comunque effettuati della debitrice principale nella loro entità originaria a fronte della nullità o annullamento inefficacia o inesistenza o comunque invalidità di ogni pattuizione relativo a interessi anatocistici nella misura che verrà determinata in corso di causa; C) Accertare e dichiarare relativamente rapporti di cui al precedente punto A il superamento del tasso soglia di cui alla legge 7/3/1996 numero 108 e dell'articolo 644 c.p. con gli effetti di cui all'articolo 1815 c.c. e dell'articolo 2033 c.c. e, conseguentemente, condannare la banca ricalcolo del dare/avere tra le parti e ad apportare le dovute annotazioni in credito sui conti correnti ancora aperti in nome della debitrice principale e/o comunque alla restituzione, in favore del debitore principale, ai sensi degli articoli 2033 e 1815 c.c. di tutte le somme indebitamente addcbitate e/o riscosse dalla banca nel tempo a qualsiasi titolo relativamente ai periodi di superamento del tasso soglia, oltre interessi e accessori; D) Accertare e dichiarare la nullità o l'inesistenza o l'annullamento o l'inefficacia o l'invalidità delle presunte fideiussioni indicate dalla banca nel decreto ingiuntivo opposto rilasciate dai presunti fideiussori e/o la liberazione dei medesimi ed ai citati presunti impegni fideiussori a seguito della violazione degli obblighi di forma di cui agli articoli 117 TUB e 1326 c.c.; per il collegamento negoziale fra contratti nulli; per il principio di accessorietà di quell'articolo 1939 c.c.; per violazione degli articoli 1343, 1344 1418 c.c.; per violazione dei principi di buona fede, correttezza, trasparenza diligenza professionale di cui agli articoli 1175 1375 1337 1338 e 1176 c.c. per il gravissimo inadempimento della banca (articolo 1218); per inesistenza di qualsiasi ragione di credito della B. [redacted] nei confronti dei presunti fideiussori. E) accer-



tare e dichiarare la nullità dei seguenti contratti: conto corrente con data 26/5/2006 (documento uno allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) ogni altro rapporto bancario intercorso tra la società alla banca. A fronte della violazione degli obblighi di forma e/o per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto e/o per negozio in frode alla legge e/o per violazione dei principi di correttezza, diligenza, buona fede trasparenza (articolo 117 TUB, istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, 1326 2704, 1346, 1345, 1325 1418 1419 e 1343 c.c., articoli 1000 344.175, 1176, 1375 c.c.) e conseguentemente condannare la banca al ricalcolo del dare/avere tra le parti e ad apportare le dovute annotazioni in accredito sui conti correnti ancora aperti al nome del debitore principale e/o comunque alla restituzione, in favore del debitore principale, ai sensi degli articoli 2033 CC di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse dalla banca nel tempo a qualsiasi titolo al pagamento come verranno determinata in corso di causa; in via subordinata accertare e dichiarare la nullità delle clausole di sopravvivenza e di reviviscenza della presunta fideiussione di cui al predetto. D; per tutte le conclusioni come sopra formulate, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, Iva e cpa come stabiliti per legge e con compensazione giudiziale delle somme che risultassero dovuto dalla debitrice principale alla banca".

Conclusioni E [redacted] SPA, [redacted] "re-spingere le domande tutte formulate in via principale in via riconvenzionale in via subordinata di A [redacted] Snc [redacted] & [redacted] di Z [redacted] M [redacted] e di Z [redacted] S [redacted] in quanto infondata in fatto in diritto come meglio sopra specificato e, accertata e dichiarata la sussistenza del credito azionato in via monitoria di banca [redacted] spa [redacted] nei confronti di A [redacted] snc [redacted] di Z [redacted] M [redacted] e Z [redacted] S [redacted] condannare A [redacted] snc di Z [redacted] M [redacted] nonché i soci illimitatamente responsabile Z [redacted] S [redacted] e Z [redacted] M [redacted] e a favore di banca [redacted] al pagamento della somma di [redacted] oltre interessi semplici dal [redacted] al saldo effettivo al tasso del [redacted] e, comunque, entro i limiti di cui alla legge 108 del 1996; condannare A [redacted] snc di Z [redacted] M [redacted] nonché i soci illimitatamente responsabile Z [redacted] S [redacted] e Z [redacted] M [redacted] accertato che gli stessi hanno agito in giudizio con malafede e/o colpa grave, al risarcimento dei danni da lite temeraria ex articolo 96 c.p.c. a favore di banca [redacted] nella misura che verrà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa nonché della procedura monitoria".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- C [redacted] ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia il decreto ingiuntivo [redacted] con il



quale ha intimato il pagamento della somma di € 82.391,79 nei confronti di A [redacted] [redacted] Z [redacted] M [redacted] nonché ai soci illimitatamente responsabili Z [redacted] S [redacted] e Z [redacted] M [redacted] a fondamento della richiesta la banca ha dedotto che la società avrebbe sottoscritto in data [redacted] il contratto di conto corrente [redacted] e che, a garanzia per la restituzione delle somme, in data [redacted] si sarebbero costituiti fideiussori della società i soci illimitatamente responsabili Z [redacted] S [redacted] e Z [redacted] M [redacted] fino a concorrenza dell'importo di € [redacted], somma aumentata fino a € [redacted] in data [redacted] evidenziando che sugli immobili dei due soci sarebbero risultate iscritte ipoteche volontarie e legali nonché un atto di pignoramento.

Con l'atto di citazione contenente domanda riconvenzionale, gli ingiunti si sono opposti al decreto ingiuntivo deducendo quanto segue:

- i soci, al momento della sottoscrizione della fideiussione, avrebbero rivestito la qualità di consumatori con la conseguenza che "*devono pertanto ritenersi applicabile ai medesimi tutte le tutele previste per tale categoria*";

- la banca ha chiesto il decreto ingiuntivo sulla base di un semplice saldaconto che "*non assolve quindi a quanto previsto dall'articolo 50 TUB*";

- il contratto di conto corrente sarebbe privo di data certa mentre gli spazi relativi alle condizioni economiche pattuiti sono stati lasciati in bianco e le condizioni economiche non sarebbero stati sottoscritti, difettando anche la sottoscrizione per accettazione da parte della banca ("*la quale ha sottoscritto il modulo solo per convalida della firma*"); in ogni caso vi sarebbe conferma dell'applicazione delle clausole anatocistiche anche esse nulle per difetto di forma scritta;

- non si tratterebbe in realtà di fideiussioni ma di sole proposte di fideiussioni le quali difetterebbero ancora dei requisiti formali richieste dalla normativa di settore con conseguente loro nullità (in ogni caso gli opposenti avrebbero proceduto alla revoca del consenso rispetto alle proposte contrattuali di apertura del conto corrente e delle fideiussioni);

- la banca non avrebbe depositato il contratto di fido mentre il tasso di interesse risulterebbe indeterminato;

- la banca avrebbe applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché l'anatocismo;

- sarebbero nulli le condizioni economiche applicate rapporti alla luce della



violazione degli obblighi di forma scritta richiesta della legge pena di nullità;

- vi sarebbe stata la mancata pattuizione degli interessi e delle altre condizioni economiche compresa la commissione di massimo scoperto, la quale, sarebbe comunque nulla anche alla luce della nullità del tasso di usura;

- vi sarebbe stata la nullità degli interessi ultra legali in quanto individuati con riferimento agli usi su piazza;

- vi sarebbe contestazione in relazione all'estratti conto;

- sarebbero nulli le clausole apposte alle fideiussioni;

- tutte la nullità dedotte sarebbero insanabili con conseguente caducazione del contratto di fideiussione per il venir meno dei contratti principali;

- dal comportamento della banca deriverebbe una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per violazione delle norme di condotta da in sede di stipulazione del contratto di esecuzione di esso, mentre sarebbero illegittime la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia.

Parte opposta si è costituita in giudizio rilevando, in via preliminare, che l'intimazione di pagamento nei confronti dei signori Z█████ riguarderebbe esclusivamente la loro qualità di soci illimitatamente responsabile e non di fideiussori, evidenziando, in secondo luogo, che non potrebbe essere riconosciuta nei confronti dei signori Z█████ la qualità di consumatori dal momento che, in ipotesi di obbligazioni di garanzie accessorie, dovrebbe farsi riferimento alla natura dell'obbligazione garantita; la parte ha anche ritenuto che, fermo restando la possibilità che le banche possono richiedere il decreto ingiuntivo sulla base del saldaconto certificato conforme ai sensi dell'art. 50 del TUB, nel caso in esame sarebbe stata depositata l'intera documentazione contabile relativa all'estratto conto intestato a parte debitrice; che la verifica in ordine ai poteri di rappresentanza del delegato che ha conferito procura legale sarebbe stata da quest'ultimo svolta in sede di autentica della firma; che il contratto di conto corrente non presenterebbe spazi lasciati in bianco mentre nessuna norma prevederebbe l'apposizione della data certa sul documento contrattuale; che il contratto sarebbe ██████ alla delibera del Comitato Interministeriale per il ██████ con la conseguenza che, stante la pari periodicità di produzione degli interessi sulle somme attive e passive, non vi sarebbe alcuna violazione delle norme sull'anatocismo; che anche le fideiussioni sarebbero del tutto legittime; che la segnalazione



alla centrale rischi sarebbe legittima dal momento che uno dei soci illimitatamente responsabili, Z■■■■ S■■■■ presenterebbe iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; che sarebbe priva di senso la revoca da parte gli opposenti della volontà di costituirsi fideiussori che, infine, la contestazione in ordine alla pratica anatocistica, alla mancata pattuizione degli interessi delle altre condizioni economiche ivi compresa la commissione di massimo scoperto, la nullità degli interessi legali, la nullità della commissione di massimo scoperto di ogni altra commissione in genere sarebbero del tutto infondate anche con riferimento alla pattuizione di interessi usurari e agli obblighi di buona fede in capo alla B■■■■.

2.- In via del tutto preliminare occorre rilevare che gli opposenti enunciano una serie di presunte illegittimità del comportamento della banca senza mai indicare, nel concreto del rapporto dedotto nel presente giudizio, rispetto a quali specifici comportamenti della banca esse si concretizzino: a solo titolo esemplificativo, infatti, le contestazioni in ordine all'illegittimità della pratica anatocistica, della commissione di massimo scoperto, relative alla nullità degli interessi pattuiti nonché di altre commissioni addebitate dalla banca (compreso il superamento del tasso soglia usuraio) non hanno mai riguardato specifici conteggi risultanti dagli estratti conto né dati di fatto che potessero suggerire l'esistenza dei vizi denunciati che, quindi, sono rimasti solo astratte enunciazioni. Lo stesso dicasi in ordine all'invocato riconoscimento in capo ai soci illimitatamente responsabili della qualità di consumatori, rimasto privo di ogni riferimento a specifici effetti che esso avrebbe potuto produrre (applicazione del foro del consumatore, inefficacia di singole clausole) ferma restando ogni questione relativa alla concreta riconoscibilità in capo agli stessi di tale *status* (che, peraltro, dovrebbe essere escluso in quanto, comunque, gli stessi sarebbero soci di una società commerciale peraltro in nome collettivo e, quindi, a loro volta imprenditori).

Che la difesa approntata da parte opponente presenti un carattere di sostanziale astrattezza è dimostrato anche dalle contestazioni svolte in ordine alla fideiussione prestata dai soci: infatti, è appena il caso di rilevare che, come chiaramente emerge dal decreto ingiuntivo notificato, la B■■■■ ha intimato il pagamento nei confronti dei Sigg.ri Z■■■■ esclusivamente nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili e non certo di fideiussori; la lunga disquisizione svolta dagli opposenti in ordine all'efficacia della fideiussione sottoscritta ed alla nullità



delle singole clausole risulta quindi assolutamente non pertinente.

Per quanto attiene, invece, all'eccezione di mancata sottoscrizione del contratto di apertura di conto corrente, occorre rilevare che questo Tribunale, nel tentativo di individuare un proprio orientamento alla luce delle incertezze della giurisprudenza, ha condivisibilmente sposato una tesi intermedia rispetto a quelle più radicali che ritenevano imprescindibile la sottoscrizione, in calce al contratto di apertura di conto corrente, del legale rappresentante della banca stessa. Più specificatamente, si è ritenuto che il requisito della forma scritta prevista dall'articolo 117 del testo unico bancario potesse dirsi rispettato tutte le volte in cui il contratto bancario recasse una sottoscrizione comunque riferibile alla banca - anche nell'ipotesi in cui essa fosse stata posta da un funzionario a titolo di "*convalida della firma e dei dati*" - anche e soprattutto alla luce del fatto che l'unico soggetto titolare di un interesse a rilevare l'inesistenza di poteri di rappresentanza sarebbe esclusivamente la banca stessa. Nel caso in esame, l'analisi del doc. 1 prodotto dalla banca opposta nel fascicolo monitorio evidenzia come su detto contratto risultano apposte le sottoscrizioni delle due persone fisiche (ripetute anche a titolo di dichiarazione "*di avere ricevuto la conferma della presente lettera*") nonché la sottoscrizione di un funzionario della banca nell'apposito riquadro, assieme al timbro della filiale stessa: alla luce della sopra indicata posizione giurisprudenziale, deve quindi concludersi che risulta rispettato il requisito della forma scritta. Peraltro, come risulta dalla indicazione delle condizioni di economiche inserite in detto contratto, ogni attività, compreso il tasso debitore e la tipologia di capitalizzazione ("*dare trimestrale; avere trimestrale*"), è stato preventivamente dalle parti stabilito ed individuato, con la conseguenza che le eccezioni sul punto sollevate da parte opponente si rivelano inconsistenti alla luce del chiaro tenore letterale dei contratti depositati.

Nessuna contestazione può essere nemmeno svolta nei confronti della banca in relazione alla segnalazione alla Centrale Rischi dal momento che, come risulta dalle misure immobiliari depositati nel fascicolo del giudizio di opposizione, la banca ha rilevato la presenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli nei confronti di uno dei soci illimitatamente responsabile. Peraltro, non è stato nemmeno allegato che la parte abbia subito un qualche danno da detta segnalazione, e ciò è sufficiente per ritenere infondata la doglianza.



Da quanto precède, deve ulteriormente concludersi che non possa essere addebitato alla banca nessun comportamento violativo delle regole di correttezza e buona fede, con la conseguenza che la domanda risarcitoria formulata dal opponente non può trovare accoglimento.

L'opposizione proposta deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

3.- Con riferimento, poi, alle spese legali del presente giudizio, l'esistenza di un *revirement* giurisprudenziale in ordine all'efficacia della sottoscrizione per convalida della firma apposta nel contratto di conto corrente consente di disporre una parziale compensazione delle spese tra le parti nella quota, dal momento che le ulteriori eccezioni svolte da parte opponente si sono rivelate infondate a seguito della semplice lettura dei documenti depositati. Detta compensazione dovrà operare nella quota, ritenuta congrua, di un quarto, secondo la liquidazione inserita in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo [redacted] numero [redacted] emesso dal [redacted]
- 2) condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano, per l'intero, in [redacted] per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e disponendone la compensazione per la quota di 1/4.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza.

REGGIO EMILIA, 5 febbraio 2014

Il Giudice
dott. Matteo Marini

